

# COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

Organo di revisione economico finanziaria

## Verbale 22 aprile 2022

Il Collegio dei revisore composto dal Dott. Maurizio Delfino, Presidente, dalla Dott.ssa Maria Cristina Bruno e dalla Rag Francesca Supporto componenti è chiamato ad esprimere il seguente parere:

Parere sulla proposta di deliberazione CC n. 15/2022 “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022 - 2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ N.443/2019/R/RIF E SS.MM.II come modificata da Delibera ARERA 363/2021

**Vista** la richiesta di parere pervenuta tramite posta elettronica in data 19.04.2022

### Ricevuti i seguenti documenti

- il Pef 2022-2025
- la relazione di accompagnamento al Pef
- la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale e relativi allegati, che formano parte integrante del presente parere.

### Visti

- l’art. 239, comma 1, lett. B) del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l’art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 di-

- cembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
  - Vista la Delibera ARERA 363/2021 MTR-2
  - Visto il parere di regolarità rilasciato dal responsabile dei Servizi finanziari, che forma parte integrante del presente parere.
  - Visto il Dlgs 267/2000 e smi;
  - Vista la normativa specifica di settore;
  - Visto lo Statuto comunale

### **Rilevato che**

- il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € -139.732,17 ed è recuperato in quattro annualità
- l'entrata tariffaria prevista per il Comune è pari ad Euro 2.061.903,00 al netto delle detrazioni previste, come risulta dal PEF e documentazione di dettaglio allegata.

Tutto ciò premesso e considerato il Collegio dei revisori

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza sulla proposta in oggetto

Invita ad apportare le eventuali variazioni ai capitoli di spesa e di entrata al fine di allineare le entrate e i costi del PEF con le previsioni del bilancio 2022-2024

Galliate, li 22.04.2022

L'Organo di revisione

Dott. Maurizio Delfino (Presidente) .....

Dott.ssa Bruno Maria Cristina (Componente).....

Rag. Francesca Supporta (Componente).....

